

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1619

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARDETTI, PAGANELLI, RONZANI, BODRATO, TEALDI,  
MIGLIASSO, FIANDROTTI, SARTI, SALERNO, BERTONE,  
VIOLANTE, MARTINO, CERUTTI, CAVERI, CRISTONI**

*Presentata il 7 ottobre 1987*

**Modifica all'articolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,  
istitutiva dell'ordine professionale dei giornalisti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge istitutiva dell'ordine professionale, risalente al 1963, è in alcune parti inadeguata ai mutamenti intervenuti nella società dell'informazione. In particolare la legge attuale non tiene conto dell'emittenza privata radiofonica e televisiva, che nel 1963 non esisteva, e contemporaneamente ignora l'esistenza dei periodici locali, che pure costituiscono un elemento significativo nel giornalismo italiano, e che in alcune regioni toccano punte rilevanti di diffusione. Per gli operatori in queste voci informative non c'è oggi alcuna possibilità di accedere alla professione giornalistica, con una evidente situazione di ingiustizia ed una obbiettiva violazione dei diritti garantiti dall'articolo 21 della Costituzione.

La stessa ordinanza 4 giugno 1987 della Corte costituzionale, che per motivi procedurali dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 in questione, non nasconde l'esistenza di obbiettivi problemi.

Per queste ragioni, anche su sollecitazione dell'ordine del Piemonte e della Valle d'Aosta, particolarmente sensibile al problema, si suggerisce una modifica dell'articolo 34 che finalmente comprenda i diritti dei giornalisti dei periodici locali e della emittenza radiotelevisiva privata, ponendo fine alla loro emarginazione. Contemporaneamente la proposta riduce il numero minimo di giornalisti richiesti in redazione per consentire l'accesso al praticantato nella consapevolezza delle

mutate condizioni di apprendimento della professione: la vera scuola di giornalismo è quella che si esplica ogni giorno lavorando.

Nei grandi come nei piccoli giornali, accanto ad una fascia ristretta di giornalisti impegnati nell'elaborazione dei servizi, c'è una larga maggioranza addetta alla redazione.

Non si vede quindi perché debbano essere esclusi dalla professione coloro che, a tempo pieno, redigono testi per radio e periodici, espressione della voce significativa di una realtà locale come una provincia, una municipalità, una entità sociale, economica e culturale.

Non pensiamo si possa contestare questa proposta con il timore di una eccessiva liberalizzazione della professione.

A riguardo una recente novità legislativa fornisce obbiettiva garanzia.

Infatti dalla primavera 1987 gli iscritti nel registro dei praticanti giornalisti sono stati trasferiti, in ordine al trattamento pensionistico, dall'INPS all'INPGI.

Tra l'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani e gli ordini regionali si è determinata una stretta collaborazione per cui, di mese in mese, si conosce l'esatta situazione di ogni praticante.

All'ordine professionale è quindi data concreta possibilità di stroncare eventuali abusi.

Infine questa proposta-stralcio, mentre lascia impregiudicato il discorso sulla riforma complessiva dell'Ordinamento professionale, ha il significato di affrontare subito un nodo particolarmente importante e fonte di gravi preclusioni.

Né si può dimenticare il fatto che questi periodici e queste emittenti private sono già state oggetto di pubblico riconoscimento da parte del Parlamento, ad esempio con le sovvenzioni previste dalla legge per l'editoria.

Per le suesposte argomentazioni i proponenti confidano nella favorevole approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

« La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o il servizio giornalistico delle radio e delle televisioni pubbliche e private, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale, o un periodico a diffusione almeno mensile purché vi sia un giornalista professionista nell'organico redazionale ».